

Legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 (BUR n. 34/1982)

**MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE,
DOMANDE O RICHIESTE ALL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE.**

Articolo unico

Tutte le domande, le istanze o le richieste che devono essere rivolte a organi o uffici della amministrazione regionale, si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito per la presentazione.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.